

**TAR Lazio – Latina, sez. I,  
sentenza del 17 gennaio 2014, n. 29**

**Svolgimento del processo – motivi della decisione**

1 La ricorrente, dipendente del comune di Sabaudia quale esecutore amministrativo - categoria B1, espone di aver partecipato anche ad altre procedure concorsuali conseguendo l'idoneità, dopo il primo classificato, per la categoria B3 e dopo il secondo classificato, per la categoria C1. Impugna: a) - la Delib. n. 192 del 28 dicembre 2010 con la quale è stato attuato lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso - selezione interna per progressione verticale relativa al profilo di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 approvata con determina n. 22 del 30/06/2009; b) - la Delib. n. 193 del 28 dicembre 2010 con la quale la misura oraria del contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo parziale del dipendente Dott. V.A. è stata integrata con 10 ore, nel mentre la propria posizione è stata integrata di sole 4 ore, con trasformazione del contratto da 20 ore a 24 ore settimanali.

2 Con atto depositato il 22 aprile 2011 si è costituito il Dott. V.A..

3 Con atto depositato il 13 novembre 2013, si è costituito il comune di Sabaudia che ha versato documentazione ed opposto l'infondatezza del ricorso.

4 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013, il ricorso è stato chiamato quindi posto in decisione su richiesta delle parti comunque avvisate, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del cod.

proc. amm. circa il possibile difetto di giurisdizione relativo alla domanda di annullamento della Delib. n. 193 del 28 dicembre 2010.

5 L'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso nei sensi di seguito esposti, escludono la necessità di integrare il contraddittorio.

6 Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione di legge e l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, argomenta l'illegittimità della Delib. n. 192 del 2010 perché l'articolo 9 del precedente bando di concorso non prevedeva lo scorrimento della graduatoria mentre una tale possibilità era invece contemplata dagli atti degli altri concorsi rispetto ai quali aveva conseguito l'idoneità ed alle cui graduatorie quindi il comune avrebbe dovuto attingere. Il motivo va disatteso. Con riguardo al primo profilo, la tesi esposta non merita adesione perché la ricorrente ha ommesso di censurare il fondamento normativo addotto dal comune per giustificare il contestato scorrimento. Ed, infatti, se è pur vero che per l'articolo 9, comma 6, del bando relativo al "corso - selezione per la progressione interna citato", "La graduatoria si chiude con l'assegnazione dei posti messi a selezione.", la delibera impugnata richiama a sostegno dello scorrimento della relativa graduatoria le disposizioni, ivi espressamente citate, di cui agli articoli 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei concorsi e delle assunzioni di cui alla delibera consiliare n. 11. Esito del pari negativo va poi rassegnato per l'ulteriore profilo. Ed, infatti, anche per detto aspetto, deve rilevarsi come non sia stata contestata la ragione per la quale è stato effettuato lo scorrimento vale a dire la

necessità di colmare tutte le posizioni rimaste scoperte in ragione degli avanzamenti e/o dei pensionamenti, quindi di coprire con il personale già selezionato, in particolare, i settori vacanti e rispetto a specifiche posizioni tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel disimpegno delle funzioni istruttorie in campo amministrativo, tecnico e contabile proprie degli uffici di assegnazione.

7 La ricorrente lamenta poi l'illegittimità della Delib. n. 193 del 2010 di integrazione della misura oraria inferiore a quella del controinteressato. Il comune si è determinato sul punto, richiamando la necessità di una maggiore presenza in ufficio e per la misura singolarmente riferita rispetto a ciascuno dei dipendenti ivi elencati. Ciò detto va rammentato che, in base all'articolo 63, commi 1 e 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai soli rapporti di cui al precedente articolo 3 e quelle interessanti le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. fino all'approvazione delle graduatorie; le controversie relative alla fase successiva all'approvazione delle graduatorie di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario. Nel caso la pretesa si innesta su un atto di trasformazione del già costituito rapporto di lavoro riferita alla durata della prestazione; la vicenda, peraltro "subordinata all'acquisizione del consenso da parte dei dipendenti interessati",

non interessando quindi il titolo o la sua "novazione" si situa allora sul versante della gestione del rapporto e la domanda, di conseguenza, va in parte qua dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adita Sezione alla quale non resta che dichiarare, ex articolo del cod. proc. amm., quella del giudice ordinario.

8 Le spese di giudizio possono essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere